

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-566 del 31/01/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 5095 DEL 19/12/2016, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "SOCIETA' AGRICOLA VILLA TERESA DI ROSSI ORNELLA & C. SAS" PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE UVA PER LA PRODUZIONE DI VINO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO, FRAZIONE GODI, LOCALITÀ COSTA, N. 42.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-560 del 30/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 5095 DEL 19/12/2016, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "SOCIETA' AGRICOLA VILLA TERESA DI ROSSI ORNELLA & C. SAS" PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE UVA PER LA PRODUZIONE DI VINO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO, FRAZIONE GODI, LOCALITÀ COSTA, N. 42.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 5095 del 19/12/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 13877 del 27/12/2016, per l'attività di "distilleria di vinacce, uva e frutta in generale" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio Piacentino, Frazione Godi, Località Costa, n. 42 dalla ditta "SOCIETA' AGRICOLA VILLA TERESA DI ROSSI ORNELLA & C. SAS" (P.Iva 01563150331 - Sede legale Via Roma n. 257, Piacenza), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Rio Merdaro;
 - comunicazione, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico;
- con nota prot. n. 14963 del 14/10/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 185158 in pari data, il SUAP dell'Unione Valnure e Valchero ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame dell'istanza di Permesso di Costruire per "edificare una struttura da destinare a locali per la lavorazione e lo stoccaggio delle uve, ed una per il ricovero attrezzi agricoli" in San Giorgio Piacentino, frazione Godi, località Costa, nr. 42, unitamente alla domanda di autorizzazione paesaggistica ed all'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA D.D. det-amb n. 5095/2016, presentata dalla Ditta "SOCIETA' AGRICOLA VILLA TERESA DI ROSSI ORNELLA & C. SAS" per l'attività di "lavorazione uva per la produzione di vino"; all'interno della Conferenza dei Servizi del SUAP sarà acquisito il presente provvedimento di aggiornamento dell'AUA, ai fini della determinazione conclusiva;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 192065 del 24/10/2024, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, ha richiesto la documentazione integrativa;
- il SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con nota prot. n. 6513 del 18/11/2024, assunta al prot. ARPAE n. 208294 in pari data, ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla ditta in data 07/11/2024;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "scarichi" (rif. attività n. 7 del 15/01/2025 sinadoc 34843/2024) risulta che:

- con l'istanza modifica non sostanziale, trasmessa in data 14/10/2024 prot. n. 185158, la Ditta ha comunicato:
 - la variazione del ciclo produttivo dello stabilimento, in quanto il progetto prevede la realizzazione di una cantina vitivinicola al posto della distilleria;
 - la variazione della rete interna di raccolta dei reflui provenienti dalla cantina vitivinicola (non soggetti a scarico) e modifica della posizione del serbatoio di raccolta a tenuta per lo stoccaggio dei reflui medesimi. Tali reflui saranno accumulati e destinati all'utilizzo agronomico. L'azienda ha dichiarato che, prima di procedere alle operazioni di utilizzo agronomico dei suddetti reflui, trasmetterà la dichiarazione di produzione e utilizzazione di volumi non superiori a 1.000 mc/anno, corrispondenti a quantità totali di azoto entro 250 Kg, per apporti massimi ad ettaro di 90 mc/anno;
 - l'aggiornamento della planimetria degli scarichi denominata "Tavola 2 - AUA – Scarico acque domestiche in corpo idrico superficiale – Stato modificato – Ottobre 2024" con la rappresentazione corretta della rete interna di scarico e trattamento delle acque reflue domestiche che danno origine allo scarico S1 in corpo idrico superficiale. La Ditta ha dichiarato che nella planimetria a corredo dell'istanza del 2016 non erano state rappresentate le linee e i pretrattamenti di uno dei locali esistenti adibiti a servizi igienici;
- la Ditta ha inoltre dichiarato che per lo scarico S2 non sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- pertanto, a seguito di quanto sopra descritto, dall'insediamento originano n. 2 scarichi S1 ed S2 di acque reflue domestiche:
 - scarico S1 di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici e dalle cucine delle due abitazioni esistenti e dal servizio igienico della cantina vitivinicola) trattate mediante n° 3 fosse Imhoff, n° 3 pozzetti degrassatori ed un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 25 A.E.;
 - scarico S2 di acque reflue domestiche (provenienti dal servizio igienico attiguo all'ufficio) trattate mediante una fossa Imhoff ed un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 6 A.E.;
- gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue domestiche recapitano nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" confluyente nel Rio Merdaro;
- le acque industriali provenienti dall'attività di vinificazione verranno stoccate in una vasca a tenuta della capacità di mc 10.5 ed impiegate per l'utilizzo agronomico;

RILEVATO altresì che per quanto riguarda la matrice impatto acustico, è stata trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal tecnico competente in acustica ambientale, nella quale si dichiara:

- *“che il nuovo insediamento non prevede lo svolgimento di attività significativamente rumorose, non prevede l'installazione di macchinari o impianti significativamente rumorosi e non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;*
- *di garantire il rispetto dei valori di emissione, di immissione e di qualità in considerazione della classe di appartenenza della classificazione acustica comunale “Tabella 1. Valori Limite)”;*

DATO atto che:

- con nota prot. n. 212836 del 25/11/2024, ARPAE SAC Piacenza ha richiesto all'Amministrazione precedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'aggiornamento dell'Aua;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP sono state rilasciate le seguenti determinazioni, finalizzate all'adozione del provvedimento di aggiornamento dell'AUA:
 - nota prot. n. 10789 del 24/12/2024, (trasmessa dal SUAP con nota prot. n. 18348 del 27/12/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 235113 del 30/12/2024), con cui il Comune di San Giorgio Piacentino:
 - ha rilasciato il nulla osta alla modifica non sostanziale dell'AUA, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale “canale di scolo aziendale” confluyente nel Rio Merdaro;
 - ha preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, dal tecnico competente in acustica ambientale, relativamente all'impatto acustico con riferimento al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO CHE, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come “non sostanziale”;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA richiesta dalla ditta “SOCIETA' AGRICOLA VILLA TERESA DI ROSSI ORNELLA & C. SAS” (P.Iva 01563150331) per l'attività “lavorazione uva per la produzione di vino” svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio Piacentino, Frazione Godi, Località Costa, n. 42;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 5095 del 19/12/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 13877 del 27/12/2016, alla ditta “SOCIETA' AGRICOLA VILLA TERESA DI ROSSI ORNELLA & C. SAS” (P.Iva 01563150331 - Sede legale Via Roma n. 257, Piacenza) come segue:

- **sostituendo il punto 1 del dispositivo** con il seguente:

“1. di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla “SOCIETA' AGRICOLA VILLA TERESA DI ROSSI ORNELLA &

C. SAS" (P.Iva 01563150331) avente sede legale in Comune di Piacenza, via Roma n. 257, per l'attività di *"lavorazione uva per la produzione di vino"*, da svolgersi presso lo stabilimento in Comune di San Giorgio P.no (PC), Frazione Godi, Località Costa, n. 42; Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue domestiche recapitanti nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" confluyente nel Rio Merdaro;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico;"

- **sostituendo il punto 2 del dispositivo** con il seguente:

"2. di impartire, per i due scarichi di acque reflue domestiche S1 e S2, recapitanti nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" confluyente nel Rio Merdaro, le seguenti prescrizioni:

- a) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima di trattamento per la quale i filtri percolatori sono stati dimensionati;
- b) i pozzetti di controllo posti a valle dei filtri percolatori devono risultare sempre accessibili e consentire un agevole campionamento delle acque reflue da parte delle Autorità competenti;
- c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento ed il controllavaggio, almeno una volta l'anno, dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio P.no e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti";

- **sostituendo il punto 3 del dispositivo** con il seguente:

"3. di fare salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;"

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 5095 del 19/12/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 13877 del 27/12/2016, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 13877 del 27/12/2016;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali

autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza");
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.